



REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DELLE AREE ORTIVE COMUNALI

Approvato con deliberazione C.C. n. 47 del 26/11/2019

PREMESSA

L'Amministrazione Comunale nell'ambito delle iniziative e dei programmi di carattere sociale a favore dei cittadini, allo scopo di sollecitare l'impiego del tempo libero in attività produttive ed operativa in stretto legame con l'ambiente, la società, la famiglia ed avere un punto di riferimento di socializzazione, ricreativo e culturale ha ritenuto di recuperare appezzamenti di terreni disponibili per assegnarli in comodato gratuito su domanda a cittadini che intendono coltivare ad orto piccoli appezzamenti di terra ad uso e godimento familiare, senza fini di lucro.

Il Tavolo Permanente sulla terza età e welfare cittadino in attuazione delle funzioni allo stesso attribuiti con deliberazione consiliare, svolge funzioni propositive e di indirizzo, in merito all'attuazione del presente regolamento ed a ogni aspetto connesso all'istituzione degli orti comunali.

L'Amministrazione comunale individua le aree in conformità alle normative vigenti, che saranno messe a disposizione delle frazioni e che saranno assegnate secondo la graduatoria biennale di cui all'articolo 2 e segg.

ART. 1 ASSEGNAZIONE

Gli appezzamenti di terreno oggetto del presente Regolamento vengono assegnati mediante stipula di apposito atto/contratto di concessione da sottoscrivere prima della consegna dell'area.

L'assegnazione degli appezzamenti, preventivamente numerati, viene effettuata sulla base della graduatoria conseguente alla presentazione di apposita domanda redatta sul modello predisposto dall'Amministrazione Comunale.

L'assegnazione dell'orto sarà fatta solo dopo il versamento della cauzione e delle quota spettante per l'anno in corso.

Sono previste tre graduatorie:

1. Orto didattico - Un orto (o il 5% della disponibilità) verrà affidato al rappresentante di un gruppo di cittadini o ad un cittadino che si impegna a coltivare l'orto e a mettere a disposizione le proprie conoscenze e la propria esperienza a favore degli altri ortisti neofiti e/o a disposizione di classi di scuole che ne fanno esplicita richiesta. I particolari dei contenuti del progetto da presentare per l'assegnazione verranno specificati nel bando. In assenza di presentazione di progetti da parte di gruppi di cittadini, l'orto verrà affidato a quelli da assegnare agli over 65;
2. Orti per over 65 (60% della disponibilità);
3. Orti per under 65 (35% della disponibilità);

La Commissione esaminatrice, composta dal Responsabile Settore Servizi al Cittadino o suo delegato e da un Rappresentante degli ortisti individuato con le modalità indicate al successivo articolo 9, esamina le domande pervenute e, in applicazione dei criteri indicati nel presente Regolamento, predispone la graduatoria.

A parità di punteggio la priorità verrà stabilita dalla Commissione competente sulla base del profilo sociale del richiedente, numero di componenti del nucleo familiare e anzianità anagrafica.

La richiesta per l'assegnazione di un orto, è riservata ai cittadini maggiorenni residenti sul territorio del Comune di Zibido San Giacomo.

Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti dovranno dichiarare, pena la revoca immediata della concessione, di:

- essere cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Zibido San Giacomo;
- non perseguire finalità di lucro;
- non presentare incompatibilità tra lo stato di salute e la coltivazione dell'orto;
- essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto assegnato;
- non disporre, nel proprio nucleo familiare, di altro orto o terreno coltivabile nel territorio comunale;

- non essere agricoltori a titolo principale;
- essere consapevole che non potrà essere presentata più di una domanda per nucleo familiare (pena la decadenza di entrambe);
- non avere contenziosi per sé o per il proprio coniuge, in atto e cause civili con l'Amministrazione Comunale;

Anche gli "aiutanti" di cui all'articolo due dovranno sottoscrivere la stessa dichiarazione.

I criteri per l'assegnazione verranno stabiliti dal Comune ogni volta che dovrà essere emesso un bando per l'assegnazione di tali orti, prima dell'uscita del bando stesso.

Il rifiuto dell'assegnazione comporta la fuoriuscita dalla graduatoria.

ART. 2 CONCESSIONE

La concessione avrà una durata biennale: alla scadenza dei due anni, il concessionario dovrà restituire l'orto. Potrà concorrere per una nuova assegnazione, partecipando ad un successivo bando pubblico.

Ai concessionari uscenti, che in base alla graduatoria avranno diritto alla concessione, sarà mantenuto lo stesso orto di cui sono già in possesso; sono fatte salve norme speciali in fase di primo bando successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

Fino all'emanazione di nuovo bando, rimane comunque valida la graduatoria del precedente, sulla base della quale, in caso di vacanza di concessione per qualsiasi motivo, nel corso del biennio, si procederà alla concessione al primo/i escluso/i. In caso di esaurimento della graduatoria potrà essere emanato un nuovo bando.

La concessione è personale e non trasferibile.

Il concessionario non può cederlo a terzi, anche se famigliari, né darlo in affitto, ma deve coltivarlo direttamente e con continuità. L'inadempienza a tale obbligo comporta la decadenza dall'assegnazione.

Il concessionario potrà indicare in fase di accettazione della convenzione il nominativo di tre "aiutanti" che potranno collaborare nella gestione dell'orto, scelti anche tra i famigliari maggiorenni.

Nel caso di decesso dell'assegnatario o infermità tale da impedire la conduzione dell'orto, avvenute nel corso dell'anno, i famigliari potranno condurre l'orto fino al 31 dicembre dell'anno in corso. Nel caso in cui il coniuge superstite, sia provvisto dei requisiti previsti per l'assegnazione può subentrare fino al termine della concessione. In entrambi i casi sopra descritti, i famigliari sono tenuti a darne comunicazione formale agli uffici comunali competenti.

ART. 3 CONDUZIONE DELL'ORTO

La conduzione e la lavorazione non possono essere demandate a terzi, salvo casi di impedimento temporaneo di qualsiasi natura nella conduzione della lavorazione dell'orto. In caso di assenze superiori a 30gg del concessionario e di tutti gli "aiutanti" indicati all'atto della concessione, gli stessi potranno essere sostituiti, per un periodo massimo di 6 mesi continuativi, non rinnovabili, previa esaustiva dichiarazione scritta da parte del concessionario.

Tale dichiarazione deve indicare anche il nome della persona a cui affida la gestione temporanea dell'orto o l'impossibilità di essere sostituito. Tale dichiarazione scritta dovrà pervenire tramite PEC, raccomandata indirizzata al Comune o depositata al protocollo del Comune, entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento che ne impedisce la gestione.

ART. 4 DEPOSITO CAUZIONALE

Il concessionario, a garanzia degli obblighi di concessione, prima della stipula del contratto, dovrà costituire un deposito cauzionale di importo pari € 50. Tale deposito verrà incamerato a titolo di penale, in caso di inadempienza o di revoca della concessione per comportamenti non corretti, salvo eventuale ulteriore risarcimento del danno, specialmente in caso di manomissione delle casette o delle recinzioni che delimitano ogni singolo orto.

ART. 5 CANONE DELLA CONCESSIONE

Il canone annuo dovuto è determinato sulla base dell'ISEE famigliare:

- € 50 euro per ISEE inferiore a € 7000
- € 75euro per ISEE superiore a € 7000 e inferiore a € 23000
- € 100 euro per ISEE superiore a € 23000

In caso di mancata presentazione dell'ISEE, verrà applicata la quota massima.

Modalità di pagamento:

- l'assegnazione dell'orto sarà fatta solo dopo il versamento, sul conto corrente della tesoreria comunale, della cauzione e delle quota spettante per l'anno in corso;
- negli anni successivi il pagamento del canone dovrà essere fatto entro il primo trimestre, in seguito a richiesta degli uffici;
- se dopo il primo sollecito il canone non viene pagato, si procede alla revoca della concessione.

ART. 6 OBBLIGHI E DIVIETI

Con la sottoscrizione dell'atto di concessione, il Concessionario dichiara, tra l'altro, di aver preso visione del presente Regolamento e di condividere quanto contenuto relativamente alle prescrizioni in merito alla corretta conduzione dell'orto e le cause di cessazione, decadenza e revoca.

Ogni concessionario ha il diritto di utilizzare le zone comuni, i servizi, gli impianti e le eventuali attrezzature collettive annessi agli orti e il dovere di partecipare ai lavori di pulizia e di conservazione del verde di tali parti.

Nelle particelle ortive e nelle zone comuni gli "ortisti" dovranno attenersi alle prescrizioni indicate di seguito.

E' obbligatorio:

- assicurare la cura del proprio orto durante tutto il periodo di vegetazione; non è ammesso l'incolto;
- mantenere l'orto assegnato in stato decoroso e garantire le opere di manutenzione ordinaria relative all'area, manufatti ed attrezzature assegnate (comprese le casette e recinzioni);
- tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli e fossi di scolo;
- fare buon uso del sistema di irrigazione tenendo presente che nei mesi da aprile a ottobre l'uso dell'acqua dovrà essere limitato tra le ore 18.00 e le 21.00 della sera e tra le ore 6.00 e le 9.00 del mattino;
- depositare le immondizie e i residui organici negli appositi luoghi di raccolta posti nelle immediate vicinanze degli appezzamenti stessi laddove presenti ovvero i rifiuti dovranno essere conferiti presso la propria residenza, in alternativa, per le tipologie di rifiuto compatibili, gli assegnatari possono conferire i rifiuti presso il centro di raccolta comunale;
- rimuovere, al termine della concessione, tutte le strutture non presenti all'atto della consegna. Nel caso di inadempienza a tale obbligo si provvederà direttamente trattenendo il deposito cauzionale di cui all'art.4, a titolo di risarcimento;
- attenersi anche a quanto disposto dalle vigenti leggi o regolamenti in materie di igiene pubblica e sicurezza.

E' vietato:

- danneggiare in alcun modo gli orti limitrofi e le strutture comuni;
- prelevare prodotti da altri orti;
- ogni e qualsiasi attività a scopo di lucro;
- coltivare specie vietate per legge;
- realizzare pavimentazioni, costruzioni di qualsiasi tipo e delimitazioni delle aiuole con materiale di recupero;
- conservare acqua in fusti o barili aperti, onde evitare la diffusione di zanzare e altri insetti;
- tenere bidoni od altri contenitori per la fermentazione dei prodotti organici;
- modificare la destinazione ed i confini delle aree;
- manomettere le siepi o recinzioni che circoscrivono l'orto concesso, alla cui cura e manutenzione il concessionario deve provvedere in proprio;
- tagliare rami nelle aree boscate limitrofe da utilizzare come tutori per legumi ed ortaggi in genere;
- allevare e/o tenere in custodia animali di qualsiasi tipo;
- scaricare rifiuti e materiali nocivi o inquinanti;
- usare prodotti fitosanitari delle classi 1-2-3 e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo; l'uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti che possano arrecare danno all'ambiente;
- attuare interventi nocivi per l'uomo o per animali non parassiti; porre in essere iniziative che sono nocive alla vita delle api, pipistrelli, uccelli, ricci. Tutti gli animali utili devono essere protetti in riferimento alla vigente normativa di salvaguardia delle specie animali e particolarmente in attuazione della L. R. della Lombardia n. 33/77, fatte salve eventuali necessità di disinfestazione;
- causare rumori molesti;
- accendere fuochi, mantenere fiamme libere per qualsiasi ragione e bruciare stoppie o rifiuti;

- allestire strutture per la cottura dei cibi nelle singole particelle ortive e nelle parti comuni;
- attuare interventi incompatibili con le destinazioni delle aree ed i patti di concessione;
- fare stoccaggio di letame per più di 30 giorni;
- l'accesso a tutti i veicoli a motore;
- lavare autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori nell'area dell'orto e delle parti comuni;
- eseguire impianti o allacciamenti elettrici;

Ulteriori prescrizioni:

• è vietato costruire strutture di qualsiasi tipo, all'infuori di appendici o piccole strutture aventi le seguenti caratteristiche e conformi alle indicazioni del Parco Sud nel caso di orti all'interno del perimetro:

- a) pergolato: nel caso lo si volesse realizzare, dovrà essere costituito da tubi zincati da 3/4" verniciati di color verde, avere ingombro massimo in pianta di 2m x 2m ed essere realizzato all'ingresso in corrispondenza del cancelletto. Quale ombreggiante potranno essere utilizzati specie arbustive (vite canadese, glicine, kiwi ecc) o stuoie in canna;
- b) serre: è ammessa la realizzazione di coperture ad uso serra, che non superino un metro e mezzo di altezza e che non siano instabili o indecorose; comunque dovranno essere smantellate entro il 30 Aprile di ogni anno;
- c) coperture antigrandine: è ammessa la realizzazione di elementi di sostegno per reti antigrandine nella misura in cui non superino un metro e mezzo di altezza e non diano origine a strutture instabili o indecorose;
- d) aiuola esterna all'orto ove prevista: all'esterno dell'orto, solo sulla facciata, è ammesso impiantare aiuole da destinare alla coltivazione di fiori. Tali aiuole dovranno avere un ingombro massimo di 50 cm dall'allineamento dei pali del cancelletto, dovranno essere realizzate con mattoncini di medesimo colore. E' vietato impiantare aiuole ai lati dell'orto.

L'inottemperanza ai divieti ed alle prescrizioni contenute in questo articolo comporterà la decadenza della concessione.

ART. 7 ISPEZIONI E SANZIONI

ISPEZIONI- l'Ufficio Ambiente programma ed effettua ispezioni per controllare la corretta conduzione dell'orto e l'adeguata manutenzione comunicandone l'esito al Settore Tecnico e al Settore Servizi al Cittadino.

SANZIONI - Nel caso in cui venissero rilevate anomalie, il Settore Servizi al Cittadino provvederà:

1. alla contestazione, con richiesta di attuare provvedimenti correttivi delle anomalie entro 30 giorni;
2. in mancanza di provvedimenti correttivi da parte del concessionario, alla revoca della concessione.

ART. 8 RESPONSABILITA'

La responsabilità in ordine alla conduzione delle particelle ortive individuali e delle zone comuni grava sui concessionari, anche con riguardo a danni eventualmente derivanti a persona o a cose. L'Amministrazione Comunale resta pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso dell'orto urbano assegnato.

ART. 9 RAPPRESENTANZA

Gli assegnatari degli orti individuano tre rappresentanti con il compito di interfacciarsi con gli Uffici Comunali. Tra loro, sarà dagli stessi designato il rappresentante in seno alla Commissione di cui all'art. 1.

I nominativi e relativi contatti dei tre rappresentanti individuati saranno indicati al Settore Servizi al Cittadino.

Annualmente la Giunta Comunale, in funzione dell'eventuale residuo tra le somme versate dai singoli ortisti per l'assegnazione e le spese sostenute dall'amministrazione comunale per il consumo dell'acqua utilizzata per l'irrigazione e per eventuali manutenzioni avvenute, si esprimerà in merito alla eventuale somma da mettere a disposizione per far fronte alla proposta / al progetto avanzato dagli ortisti in merito a migliorie da apportare agli orti e alle parti comuni, all'acquisto di attrezzature, migliorare gli impianti presenti, ecc.

ART. 10 CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

La concessione può cessare per:

- rinuncia del concessionario;

- impossibilità alla conduzione diretta per un periodo superiore ai sei mesi, nei termini indicati nell'art. 3 del presente Regolamento;
- mancata coltivazione annuale;
- trasferimento del concessionario in altro Comune;
- revoca per comportamento non consentito o insolvenza;
- morte del concessionario;
- scadenza della concessione.

ART.11 NORME FINALI

Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario prima della formale assegnazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica il Codice Civile.

ART.12 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore alla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. Della entrata in vigore è data notizia mediante affissione per giorni quindici di apposito avviso all'Albo Pretorio. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si considera abrogata ogni altra disposizione regolamentare in contrasto con detto regolamento.